**Sulle “superstrade” decide la Polizia Stradale… e non il Comune… se installare un autovelox fisso**

Il Comune richiede all’ANAS la concessione di un area, sita su una c.d. superstrada (strada statale classificata, dal punto di vista funzionale, come strada extraurbana principale) per consentire l’installazione di un autovelox. Ai sensi dell’articolo 13, comma 5, codice della strada, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe dovuto emanare norme per la classificazione delle strade esistenti: non essendo state emanate tali norme per le strade classificate di tipo B, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto che le norme di comportamento e di gestione debbono essere quelle relative alle strade di tipo C, e quindi con giustificato intervento del Prefetto, a norma dell’articolo 4, decreto legge 121/2002. Ai fini dell’installazione di apparecchiature per il controllo remoto del rispetto dei limiti di velocità decide il Prefetto, su parere della Polizia Stradale.

L’articolo 11, comma 3, codice della strada, prevede un attività di coordinamento da parte del Ministero dell’Interno: “*Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'Interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'Interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati*.”.

Anche se il tratto di strada interessato è posto all’interno del territorio del Comune, ma non all’interno del centro abitato, qualunque iniziativa del Comune va, quindi, coordinata con il Prefetto, quale ufficio territoriale del Ministero dell’Interno.

**In particolare, secondo la decisione del TAR Emilia Romagna, Bologna, 12 ottobre 2015, n. 873, gli impianti di controllo a distanza del rispetto dei limiti di velocità possono essere installati sulle strade extraurbane principali, secondo le direttive del Ministero dell’Interno, con il parere della Polizia Stradale.**

**di Marco Massavelli**